Gli organi collegiali e le principali disposizioni sul loro funzionamento

Gli Organi Collegiali, le cui modalità di composizione, rappresentatività e poteri sono disciplinati dal Titolo I del *Testo Unico D.Lvo 297/1994*, hanno il fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola e di assicurare la qualità del servizio, dando all'Istituto Scolastico il carattere di una comunità aperta e partecipativa di tutte le sue componenti nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

In particolare l'art 5 del TU afferma che il **consiglio di intersezione nella scuola materna**, il **consiglio di interclasse nelle scuole elementari** e il **consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria** sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno contitolari delle classi interessate.

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

a) nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate **un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti**;

b) nella scuola secondaria di primo grado, **quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla** classe.

Sempre il TU all'art. 31 "Elezioni" al comma 9 afferma che il voto è personale, libero e segreto.

Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe si svolgeranno a scrutinio segreto fatto salvo che, per garantire condizioni di sicurezza e evitare assembramenti, la totalità degli elettori non decida diversamente.

In alternativa allo scrutinio segreto, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, potrà essere utilizzato il seguente metodo:

<u>elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe per alzata di mano o acclamazione in videoconferenza sempre che non ci siano obiezioni e il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere.</u>

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal suo Presidente o delegato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta. Solo in caso di accertata ed evidente urgenza, tale limite può essere ridotto ad una giornata (ventiquattro ore) anche mediante comunicazione telefonica.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale e deve indicare gli argomenti da trattare ed eventuali documentazioni allegate.

Ogni Organo collegiale può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri. Sono autorizzate assemblee dei genitori 30 minuti prima dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, previa comunicazione alla Dirigenza scolastica. E' altresì autorizzata la partecipazione di tutti i Genitori ai rispettivi Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, senza diritto di parola ad eccezione dei rappresentanti eletti.

Consiglio d'Istituto

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere senza diritto di parola i genitori degli alunni, il Personale Docente e non Docente dell'Istituto in quanto elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio d'istituto. Quando gli argomenti riguardano questioni riferite a persona non è ammesso il pubblico. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono esser chiamati a titolo consultivo esperti o qualsiasi persona qualificata che il Consiglio ritiene utile invitare rispetto alla trattazione di uno o più argomenti previsti all'ordine del giorno.

La durata della seduta del Consiglio d'Istituto è fissata a tre ore dall'inizio dello svolgimento dei lavori. In caso di deliberazioni improrogabili, la seduta si protrarrà fino ad esaurimento delle stesse, salvo che il Consiglio d'Istituto, nella maggioranza dei componenti, decida di procedere a nuova convocazione atta comunque a garantire in tempo utile gli adempimenti richiesti.